

TI_GERICHTE 12.1995.298 vom 5. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.298

FR: TI_GERICHTE 12.1995.298 du 5 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.298 del 5 marzo 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il convenuto con il proprio gravame ripropone la tesi secondo cui sarebbe fondato il licenziamento in tronco da lui pronunciato il 6 novembre 1990.

E. 1.1

Nella lettera di licenziamento in tronco (doc. U) il convenuto fondava la propria decisione: - sul fatto che l'attore non lo avrebbe sufficientemente informato della sua attività; - sulle richieste di rimborso spese, ritenute esagerate.

E. 1.2

Nell'allegato di risposta e riconvenzionale egli ha invece addotto quali motivi gravi: - in primo luogo il mancato invio dei rapporti di lavoro (risposta, pag. 16); - l'aver segnalato, contrariamente al vero, all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte che il convenuto commercializzava prodotti non omologati (pag. 17 e 18); - l'aver informato di tale circostanza la potenziale clientela (pag. 18); - lo svolgimento di attività retribuita in favore della precedente datrice di lavoro (pag. 19), con conseguente violazione del divieto di concorrenza (pag. 20); - la "totale mancanza di prestazioni contrattuali" (pag. 20).

E. 1.3

E' pacifico che il convenuto sopporta l'onere della prova degli addebiti da lui mossi al dipendente (art. 8 CC; Rehbindler, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO).

E. 2

Il Pretore (consid. 6) ha ritenuto che la violazione del dovere di informare debitamente il datore mediante consegna dei rapporti di lavoro non si sarebbe verificata appieno, stante l'invio del doc. 3, e che comunque tale violazione non avrebbe in ogni caso giustificato il licenziamento in tronco in assenza di un preventivo richiamo al rispetto di questo dovere contrattuale. Questo assunto pretorile è in pratica rimasto inimpugnato e deve di conseguenza valere come acquisito, visto che le doglianze del convenuto sono rivolte contro la mancata considerazione da parte del Pretore di altri elementi (appello, punti 8.1 e segg.).

E. 3

Il gravame è però silente anche al riguardo della supposta delazione dell'attore all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte circa le pretese manchevolezze dei

prodotti del convenuto, dell'asserita diffusione di tale circostanza presso la potenziale clientela, della totale mancanza di prestazioni -accennata ma non argomentata oltre- e del ritenuto svolgimento di attività concorrenziale in favore di terzi, così che detti motivi di licenziamento in tronco devono essere considerati come abbandonati dal convenuto a questo stadio della causa.

E. 4

Ne segue che il grave motivo posto a base del licenziamento con effetto immediato dovrebbe risiedere nei pretesi abusi dell'attore in tema di rimborso spese.

E. 4.1

Il convenuto ravvede un simile abuso nella presentazione per il rimborso della fattura di fr. 1'150.-- della _____ per il nolo di una Mercedes durante i primi 15 giorni del settembre 1990 (doc. QQ). Il rilievo è infondato. Il Pretore ha respinto la pretesa perché l'importo non sarebbe stato pagato (sentenza, pag. 7), ma ciò non toglie che l'attore ha dovuto contrarre in proprio nome un'obbligazione nei confronti di terzi -nessuno ha sostenuto che la fattura in questione attesterebbe un rapporto inesistente- per poter disporre di un veicolo che il convenuto era contrattualmente tenuto a fornirgli (doc. B, pag. 2, art. 7). Nulla permette perciò di ritenere abusivo o altrimenti censurabile il comportamento dell'attore in questo frangente. E' inoltre da escludere che la fattura in questione sia effettivamente stata causale per la pronuncia del licenziamento in tronco posto che essa, datata 30 ottobre 1990, non risulta dagli atti essere stata sottoposta al convenuto per il rimborso prima del 6 novembre successivo.

E. 4.2

Il convenuto ritiene abusiva anche la presentazione delle richieste di rimborso doc. L e R, affermando che le spese ivi indicate sarebbero "in parte fittizie", e che l'attore non avrebbe provato che esse fossero in relazione con l'attività da svolgere per il convenuto. Il convenuto sul tema confonde manifestamente l'onere della prova a carico dell'attore nell'ottica dell'ottenimento del rimborso delle asserite spese, con quello a suo carico nella diversa ottica dell'affermazione del comportamento abusivo dell'attore. In altri termini, il fatto che l'attore non sia riuscito se non in parte a dimostrare di aver sostenuto tali spese, e non ne abbia perciò ottenuto l'attribuzione da parte del Pretore, non significa affatto che vi sia stato comportamento abusivo da parte sua giustificante il suo licenziamento in tronco, fattispecie questa che spettava al convenuto provare, e che egli non ha provato se non con l'apodittica insinuazione della natura parzialmente fittizia delle spese. Del resto lo stesso convenuto ammette che l'istruttoria sul tema è stata carente (appello, pag. 10), del che egli stesso deve però sopportare le conseguenze.

E. 4.3

Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di rimborso delle spese di cui al doc. DD:
- anche volendo ammettere che con le sole ricevute degli esercenti non sia ancora dimostrato che la spesa era connessa con l'attività svolta in favore del convenuto, nemmeno è dimostrato che ciò non sia stato il caso, con il che non può essere ammesso il preteso abuso da parte del dipendente; - il fatto che venga richiesto il rimborso di spese per benzina super senza piombo anche se la vettura di servizio funzionava a gasolio è spiegabile con l'affermazione dell'attore (petizione, pag. 3) di aver utilizzato la propria vettura per lavorare quando quella di servizio manifestava dei difetti (doc. N; doc. PP). Il convenuto, del resto, ammette implicitamente tale versione dei fatti (appello,

pag. 9), ritenendola a torto infondata in base al nuovo ma inveritiero argomento secondo cui la vettura dell'attore non avrebbe potuto utilizzare benzina senza piombo in quanto priva del catalizzatore; - E' infine addirittura fatto notorio che un rappresentante può percorrere diverse centinaia di chilometri al giorno nell'esercizio della propria funzione, così che anche in questo caso il convenuto è ben lungi dall'aver dimostrato, o anche solo reso verosimile, l'esistenza di abusi in materia di rimborso spese. Ne deve conseguire la conferma del giudizio sulla mancanza di fondamento del licenziamento in tronco pronunciato dal convenuto.

E. 5

Rimangono da risolvere le contestazioni del convenuto sulle conseguenze finanziarie di tale ingiustificata disdetta.

E. 5.1

Il pagamento del salario e della tredicesima mensilità fino alla scadenza dell'ipotetico periodo di disdetta ordinaria è la pacifica conseguenza della mancanza di fondamento del licenziamento in tronco. In assenza di contestazioni sulle cifre stabilite dal Pretore, non vi è motivo per derogare da quanto deciso in prima sede.

E. 5.2

E' invece da accogliere l'obiezione del convenuto secondo cui l'attore avrebbe potuto fruire di 4.16 giorni di ferie durante il periodo di disdetta di quasi 5 mesi. In effetti, benché secondo il nuovo art. 337c CO il contratto di lavoro prenda fine con il licenziamento in tronco, e i diritti del lavoratore, compreso quello attinente alle ferie non godute, si tramutino di conseguenza in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni (DTF 117 II 271), l'abbandono della finzione secondo cui il lavoratore avrebbe potuto fruire delle ferie nell'ipotetico periodo di disdetta non è tuttavia assoluto. Nei casi, come ad esempio nei contratti a tempo determinato, in cui il contratto non avrebbe potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò dell'indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie (così in: II CCA 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in tal caso che l'indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute (DTF 117 II 273). Se invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi, il pagamento delle ferie non godute deve essere riconosciuto (DTF 117 II 272; II CCA 30 gennaio 1996 in re I./B. SA). Nel caso di specie, perciò, l'attore avrebbe potuto fruire delle ferie a sua disposizione, oltretutto di breve durata, entro il periodo di disdetta, e perciò va respinta la sua richiesta di indennizzo di fr. 1'424.50.

E. 5.3

Il convenuto si aggrava anche contro il riconoscimento del rimborso delle spese, ammesso dal Pretore per i fr. 1'363.60 di cui al doc. DD. Come già detto al consid. 4.3, le riserve del convenuto, in assenza di prove migliori delle sole ricevute, possono essere tutelate per i fr. 283.40 di spese presso ristoranti, mentre del tutto credibili sono gli esborsi per benzina, come pure le altre voci di spesa, che il convenuto del resto non ha contestato nel dettaglio nemmeno con il presente gravame. L'importo aggiudicato dal Pretore può perciò essere ridotto di fr. 283.40.

E. 5.4

La provvigione di fr. 654.10, seppure a denti stretti, è riconosciuta dal convenuto (appello, punto 15, pag. 11). Non è invece dovuta la provvigione di fr. 5'200.-- per la fornitura in _____ (doc. BBB1), avendo il convenuto subordinato l'esecuzione della sua prestazione contrattuale al preventivo pagamento ("as soon as we get the amount"), che non è stato effettuato dal partner contrattuale, non potendo ad esso essere ragionevolmente assimilata la lettera di credito doc. BBB2. Non potendosi ritenere in simili circostanze un obbligo del convenuto di tentare di incassare il dovuto presso il destinatario della merce, si deve ritenere che il diritto alla provvigione dell'attore è nato al momento della stipula, ma si è estinto in conseguenza del mancato pagamento da parte del cliente africano (art. 322b cpv. 1 e 3 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 2 ad art. 322b CO). Inoltre, come giustamente afferma il convenuto, la partecipazione del 5% all'utile lordo di fr. 224'698.26 (doc. 17, foglio 2) non va accordata per intero (fr. 11'234.90 per un anno), ma, analogamente alla tredicesima mensilità, limitatamente al periodo 1° settembre 1990 - 31 marzo 1991, ovvero per 7/12, pari a fr. 6'553.70. L'importo ammesso dal Pretore per provvigioni deve perciò essere ridotto di complessivi fr. 9'881.20.

E. 6

Nel complesso, le censure del convenuto al giudizio pretorile ne comportano la riforma nel senso di ridurre di fr. 11'589.10 il credito dell'attore nei suoi confronti, che perciò è di fr. 30'903.50 oltre interessi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 2 novembre 1995 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza _____, è condannato a pagare a _____, fr. 30'903.50 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1990 su fr. 25'933.80 e dal 16 gennaio 1991 su fr. 4'969.70. Per fr. 25'933.80 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1990 è tolta l'opposizione interposta al precetto esecutivo _____ dell'UE di Lugano. 2. Invariato. 3. La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 2'000.-- e le _____ spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 9/20 e _____ per 11/20 sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. _____ 500.-- per parte di ripetibili. 4. Invariato. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 850.-- b) spese _____ fr. 50.-- T o t a l e _____ fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a carico dell'attore. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 800.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario